

Patrocinio a spese dello Stato e legge di stabilità 2016

Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 marzo 2016 (est. G. Buffone)

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma III-bis TU Spese Giustizia – Effetti

Per effetto dell'art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003); il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

premesse che

- vista l'istanza presentata dall'Avv. , di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per la difesa prestata in favore di:
- nel corso dell'odierna udienza, la parte attrice ha depositato la cennata istanza per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto della intervenuta definizione del procedimento nella medesima udienza,

osservato che

- trova applicazione l'art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015) poiché il decreto di pagamento è pronunciato in data successiva all'1 gennaio 2016 (avendo il cennato art. 83 natura processuale); in virtù della norma citata: «*il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta*»;
- per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di

rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della *potestas decidendi* e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);

- il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006);

rilevato che

- nel caso di specie, l'istanza è presentata tempestivamente e alla stessa sono allegati tutti i documenti che dimostrano le circostanze necessarie per l'accoglimento della domanda,
- *considerata* la ricorrenza dei presupposti ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002
- *visto* l'art. 130 D.P.R. n. 115/2002;
- *tenuto conto* dell'attività svolta, dei risultati raggiunti e degli altri elementi del processo,
- *applicato* il DM 55/2014,

Per Questi Motivi

Quantifica il compenso spettante al difensore, in complessivi euro 1384,00 (come da richiesta) che ridotto della metà, come per legge,

L i q u i d a

in euro 692,00 in favore dell'Avv. ...
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura pari al 15%

ORDINA

alla Tesoreria Provinciale dello Stato tramite il Funzionario Delegato del Tribunale di Milano di pagare l'importo liquidato.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.